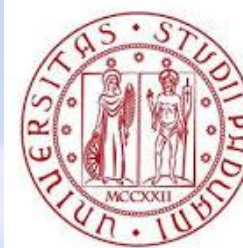




Centro Studi di Economia e Tecnica dell'Energia
Giorgio LEVI CASES
Centro interdipartimentale di ricerca



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Lo sviluppo del Biometano in Veneto alla luce del nuovo Decreto del 2 marzo 2018

Aula Magna Pentagono, Campus di Agripolis viale dell'Università 16 – Legnaro (Pd)
11 aprile 2018

Promozione del biometano nei trasporti

Roberta Papili

Area Sviluppo Sostenibile e Innovazione

Responsabile Clima & Energia



Nuovo decreto biometano: un lungo cammino

- **Strategia UE Clima e Energia al 2020;**
 - **Direttiva 28/CE/2008 – D.Lgs. 28/2011,**
 - **Piano di Azione nazionale per l'Energia Rinnovabile del 2010** (ha fissato gli obiettivi nazionali degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020)
 - **DM 5 dicembre 2013 (incentivazione del biometano in tutti gli usi)**
- **Strategia Economia Circolare** (si passa da un modello lineare in cui “prendi, produci, usa e getta” a quello delle 3R “Riduzione, riuso, riciclo”, promuove) per l'uso efficiente della biomassa attraverso un uso a cascata;
- **Recepimento direttiva ILUC 1513/2015** che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili .

Strategia UE Clima ed Energia al 2030

A livello UE (pacchetto legislativo in discussione a Bruxelles):

Il quadro per il clima e l'energia del 2014, fissa tre obiettivi a livello UE, da conseguire entro il 2030 che sono:

- **riduzione di almeno il 40% delle emissioni di gas a effetto serra** rispetto ai livelli del 1990 (-33% rispetto al 2005 per i settori non ETS, in Italia);
- almeno il 27% di **energia rinnovabile sugli usi finali (RED II)**;
- un miglioramento di almeno il 27% dell'**efficienza energetica**;
- **Manca obiettivo sul trasporto.**

L'Italia:

- La **SEN 2017** (strumento di indirizzo e programmazione a carattere generale della politica energetica nazionale) fissa un **obiettivo del 28% di rinnovabili sui consumi complessivi al 2030**, che declina in:
 - ✓ **rinnovabili elettriche** al 55% al 2030 rispetto al 33,5% del 2015;
 - ✓ **rinnovabili termiche** al 30% al 2030 rispetto al 19,2% del 2015;
 - ✓ **rinnovabili trasporti al 21% al 2030 rispetto al 6,4% del 2015.**

SEN 2017: Biometano

La direttiva UE n.1513/2015 (ILUC) promuove il passaggio verso **biocarburanti a basse emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita** e che non sono in competizione con il mondo alimentare per l'uso del terreno, prevedendo l'incentivazione dei soli biocarburanti sostenibili ed in particolare dei biocombustibili avanzati (cioè derivanti da rifiuti urbani biologici, scarti agricoli, scarti animali, etc).

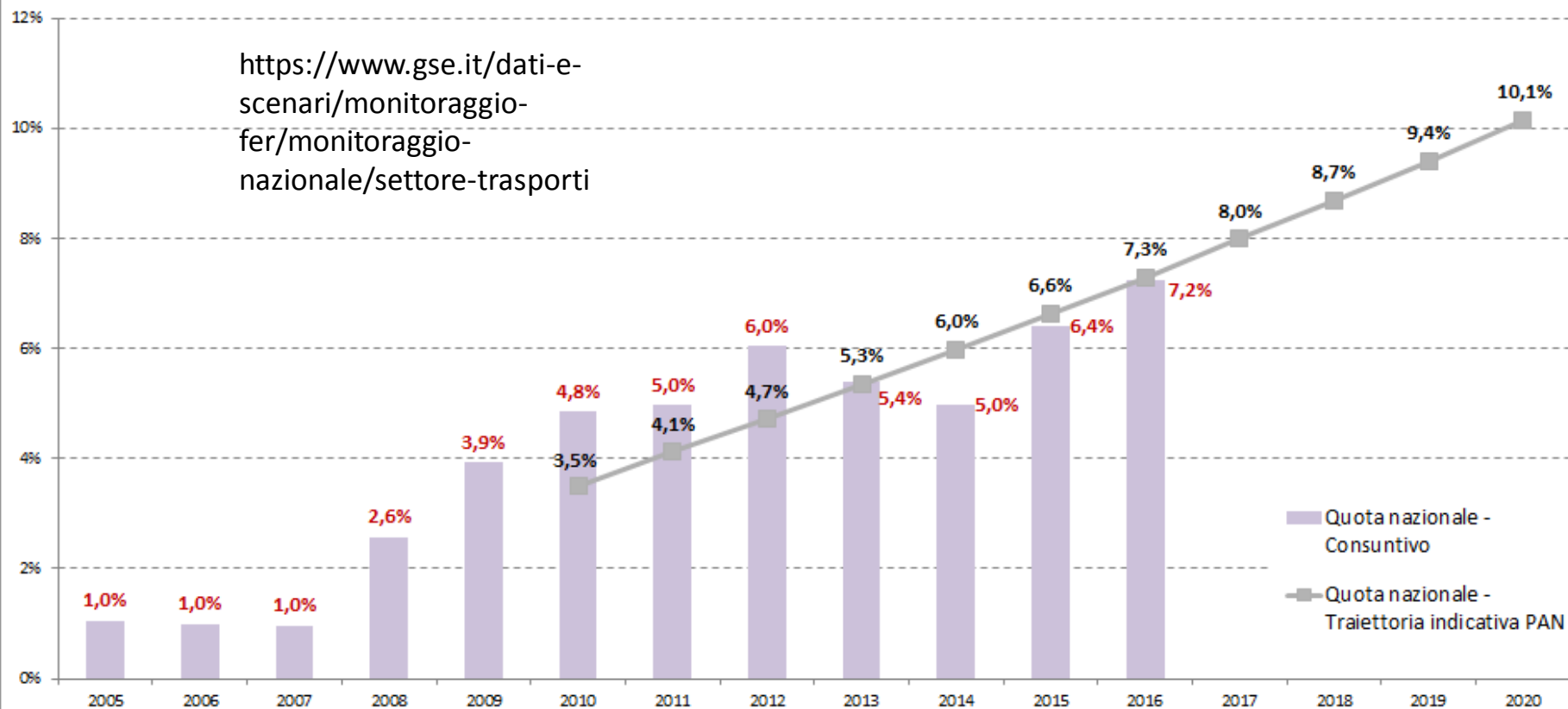


La SEN riconosce le importanti potenzialità del biometano (**circa 2,5 miliardi di metri cubi, con un potenziale massimo teorico di crescita stimato al 2030 pari a 8 miliardi di metri cubi**) nel settore trasporti, nel quale potrà sostituire biocarburanti di importazione senza oneri aggiuntivi per i consumatori.

Nel 2016 la quota dei consumi complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili nel settore trasporti è pari al 7,2%, un valore in aumento rispetto all'anno precedente di circa 0,8 punti percentuali e appena inferiore all'obiettivo previsto nel [Piano di Azione Nazionale](#) (7,3%). Il target da raggiungere al 2020, fissato dalla [Direttiva 2009/28/CE](#), è pari al 10%.

Monitoraggio obiettivo nazionale fissato per l'Italia dalla Direttiva 2009/28/CE e dal PAN per il settore trasporti
Quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili (CFL FER/CFL, in percentuale)

<https://www.gse.it/dati-e-scenari/monitoraggio-fer/monitoraggio-nazionale/settore-trasporti>



DM 2 marzo 2018

Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti

- **Cosa incentiva:** il biometano, il biometano avanzato, gli altri biocarburanti avanzati, utilizzati nei trasporti, certificati sostenibili, prodotti in impianti nuovi o riconvertiti;
- **Con quale strumento :**
 - ✓ attraverso il rilascio di **Certificati di Immissione in Consumo (CIC)** nel limite di 1.1 MLD mc/anno di biometano;
 - ✓ attraverso il “ritiro dedicato” del biometano avanzato, per 10 anni, nei limiti di uno *specifico contingente annuo*;
- **Periodo di applicazione :** dal 20.03.2018 al 31.12.2022;
- **Modifica il DM 10.10.2014** “Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati” ridefinendo la traiettoria di sviluppo dei biocarburanti e degli avanzati nel periodo 2018-2022.

Classificazione del biometano in relazione alle biomasse utilizzate

Biometano non incentivato (art.4 – Garanzia d'origine)

- Sottoprodotti come definiti nell'allegato 1 (TAB .1A DM 23.06.16);

Biometano (art.5 - incentivo)

- Prodotti biologici, sottoprodotti, biomasse dell'Allegato 3.

Biometano in doppio conteggio (art.5 - incentivo e maggiorazioni)

- materie elencate nella **parte A e nella parte B dell'Allegato 3 del DM 10 ottobre 2014** e successive modificazioni (compatibile con l'uso di max 30% prodotti biologici).

Biometano avanzato (art. 6 - valorizzazione CIC e ritiro biometano)

- solo materie elencate nella **parte A dell'Allegato 3 del DM 10 ottobre 2014** e successive modificazioni.

Le biomasse dell'Allegato 3 (DIR. ILUC - DM 10.10.2014)

Parte A. Materie prime e carburanti che danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati

a) Alghe se coltivate su terra in stagni o fotobioreattori.

b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'art. 11, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/98/CE.

c) Rifiuto organico come definito all'art. 3, paragrafo 4 della direttiva 2008/98/CE, proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata di cui all'art. 3, paragrafo 11 di detta direttiva, ovvero rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare.

d) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale, incluso materiale proveniente dal commercio al dettaglio e all'ingrosso e dall'industria agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, ed escluse le materie prime elencate nella parte B del presente allegato.

e) Paglia.

f) Concime animale e fanghi di depurazione.

g) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti.

h) Pece di tallolio.

i) Glicerina grezza.

l) Bagasse.

m) Vinacce e fecce di vino.

n) Gusci.

o) Pule.

p) Tutoli ripuliti dei semi di mais.

q) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale quali corteccia, rami, prodotti di diradamenti precommerciali, foglie, aghi, chiome, segatura, schegge, liscivio nero, liquame marrone, fanghi di fibre, lignina e tallolio.

r) Altre materie cellulosiche di origine non alimentare definite all'art. 2, comma 1, lettera q-quinquies)

s) Altre materie ligno-cellulosiche definite all'art. 2, comma 1, lettera q-quater), eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.

t) Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica.

u) Cattura e utilizzo del carbonio a fini di trasporto, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità dell'art. 2, comma 1, lettera a).

v) Batteri, se la fonte energetica è rinnovabile in conformità dell'art. 2, comma 1, lettera a).

Parte B. Materie prime e carburanti che non danno origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati

a) Olio da cucina usato.

b) Grassi animali classificati di categoria I e II in conformità del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

Colture energetiche erbacee di copertura

r) **Altre materie cellulosiche di origine non alimentare:** materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. **Comprendono residui di colture alimentari e foraggere** (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), **colture energetiche erbacee a basso tenore di amido** (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune e colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive), **residui industriali** (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e **materie derivate dai rifiuti organici**.

Rispondono alla definizione di *colture energetiche erbacee di copertura* le seguenti colture, sia coltivate in purezza o in miscuglio tra loro, a condizione che siano inserite nelle rotazioni come precedenti le colture principali e ad esse successive: **Favino, Erba medica, Facelia, Loiessa, Rapa invernale, Senape abissina, Sorgo, Tabacco, Trifoglio, Triticale, Sulla, Veccia.**

A chi si applica il decreto “Biometano”?

- Ai **nuovi impianti di produzione di biometano o biometano avanzato** (l'impianto è costituito dalle sezioni per la produzione, il convogliamento, la depurazione e la raffinazione del biogas, di nuova realizzazione) immesso in consumo nei trasporti, che entrano in esercizio a partire dal 20 marzo 2018 e fino al 31.12.2022;
- Agli **impianti a biogas esistenti**, che, vengono convertiti, parzialmente o totalmente, alla produzione di biometano e che entrano in esercizio dopo il 20 marzo 2018 ed entro il 31.12.2022;
- Agli **impianti di produzione di biocarburanti avanzati** diversi dal biometano;
- Agli **impianti già qualificati o in corso di qualifica, sia a progetto che in esercizio, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013**, su richiesta del produttore, da presentare al GSE entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, anche.

Definizioni

biogas: comprende il biogas derivante da **digestione anaerobica**, il **gas prodotto per via termochimica** (quali i processi di gassificazione di biomasse), il **gas di discarica** e i **gas residuati dai processi di depurazione**;

biometano: è il combustibile ottenuto da biogas che, a seguito di opportuni trattamenti chimico-fisici, anche svolti, a seguito del convogliamento o del trasporto del biogas, in luogo diverso da quello di produzione, soddisfa le caratteristiche fissate dall'ARERA (qualità, pressione, ecc.).

biometano avanzato: il biometano ottenuto a partire dalle materie elencate nella parte A dell'allegato 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 e successive modifiche;

produttore di biometano: il soggetto responsabile titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano;

sottoprodotti: le materie definite nell'**Allegato 1 parte 1 A** al presente decreto (sottoprodotti elencati nella Tab. 1 A del DM 23.06.16).

Definizioni

Decorrenza periodo d'incentivazione di un impianto a biometano per i trasporti: la data, scelta dal produttore e comunicata al GSE, **a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione**; tale data **non può essere successiva di oltre dodici mesi** dalla data di entrata in esercizio dell'impianto (periodo di avviamento e collaudo).

Data di entrata in esercizio di un impianto di produzione di biometano (impianto collegato alla rete gas naturale): **data di prima immissione in consumo del biometano** nei trasporti, ovvero la data di prima cessione del biometano;

Rete del gas naturale comprende tutte le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale e del biometano, incluse in particolare le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale i cui gestori hanno l'obbligo di connessione di terzi, altre reti di trasporto, i mezzi di trasporto del gas naturale sia allo stato gassoso che liquido, e i distributori di gas naturale liquido o gassoso per i trasporti, anche ad uso privato, compresi quelli non connessi alle reti con l'obbligo di connessione di terzi.

Requisiti del biometano: Qualità

Per la qualità del biometano si applicano le disposizioni del **decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007**, delle norme tecniche europee elaborate a supporto del Mandato M/475 e delle norme tecniche nazionali applicabili. [Delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 46/2015/R/gas](#) e 204/2016/R/gas riguardanti le specifiche di qualità del biometano.



Requisiti del biometano: Sostenibilità (ambientale)

A partire dal 1° gennaio 2012 il biocarburante si considera “conteggiabile” ai fini degli obblighi di immissione in consumo, esclusivamente se sostenibile, vale a dire se accompagnato da un certificato di sostenibilità rilasciato dall’ultimo operatore economico della catena di consegna.

Il biometano immesso nei trasporti deve rispettare quanto previsto dal **decreto Mattm 23 gennaio 2012** “Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi” secondo le linee guida specifiche per il biometano, UNI/TS 11567 definite dal Comitato Termotecnico Italiano.

I soggetti coinvolti nella filiera di produzione del biocarburante devono aderire al Sistema Nazionale di Certificazione.

Garanzia di origine del biometano, non incentivato, immesso nella rete del gas naturale senza destinazione specifica di uso (art. 4)

E' istituito presso il GSE il “**Registro nazionale delle Garanzie di Origine del biometano**”.

Emissione della garanzia di origine per il solo biometano, non incentivato, prodotto a partire dai **sottoprodotti (TAB. 1A DM 23.06.16)** **che non accede agli incentivi del DM 2.03.18 e DM 5.12.13.**

La Garanzia di Origine ha lo scopo di fornire al consumatore un mezzo per comprovare l'origine rinnovabile del gas prelevato dalla rete e può essere utilizzata, anche dai soggetti tenuti agli obblighi del sistema di scambio istituito con la Direttiva 2003/87/CE (ETS).

Le Garanzie di Origine sono anche oggetto di contrattazione nell'ambito della sede di scambio organizzata dal Gestore dei Mercati Energetici (regole di funzionamento saranno approvate con decreto direttoriale Mise.

GSE: “I BIOCARBURANTI SOSTENIBILI sono la risposta più concreta per ridurre la CO2 nel settore trasporti”

(<https://www.gse.it/servizi-per-te/rinnovabili-per-i-trasporti/biocarburanti>)

I biocarburanti sono combustibili ottenuti da biomasse, inclusi rifiuti e sottoprodotti ... Nati come alternativa ai carburanti fossili, i **biocarburanti sostenibili** rappresentano **oggi** la **risposta più concreta** per **ridurre** le emissioni di CO2 derivanti dal settore dei trasporti.

Per questo è stato introdotto l'**obbligo**, in Italia e non solo, **per i fornitori di benzina e gasolio di immetterne in consumo una quota minima** al fine di sviluppare la filiera e promuovere l'utilizzo dei biocarburanti.

L'**obbligo di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti sostenibili** è previsto per tutti i **fornitori** per i quali si verificano i **presupposti** per il **pagamento dell'accisa su benzina e gasolio** per i trasporti.

Il **quantitativo minimo annuo di biocarburanti** viene calcolato sulla base del contenuto energetico (Gcal) dei carburanti fossili immessi in consumo nello stesso anno.

Certificati di immissione in consumo di biocarburanti

Per monitorare e verificare l'assolvimento dell'obbligo, da parte dei soggetti che immettono in consumo carburanti fossili, sono stati istituiti i **Certificati di Immissione in Consumo**.

I **CIC** sono rilasciati dal GSE ai soggetti che immettono i biocarburanti sostenibili nel sistema di distribuzione nazionale. **Ogni singolo Certificato attesta l'immissione in consumo di un quantitativo di biocarburanti pari a 10 Gcal (1 CIC/10 Gcal).**

Per particolari tipologie di biocarburanti sono previste **maggiorazioni** che si concretizzano in un **maggior numero di certificati ottenibili a parità di Gigacalorie immesse nel sistema (doppio CIC- *double counting*)**. In caso di immissione in consumo di biocarburanti **avanzati**, è riconosciuto **1 CIC/5 Gcal**.

Biometano: produzione e consumo in Agricoltura

CIC per usi del
biometano in
ambito agricolo

Ai soli fini del decreto, il settore dei trasporti, comprende anche gli usi di biometano nelle **macchine agricole** di cui all'[art. 57 del D.Lgs. 285/1992](#), nelle **unità da pesca** e nei **mezzi della navigazione interna**

Accompagnare la transizione del settore agricolo
verso carburanti sempre più sostenibili

Gasolio
agricolo

Misure progressive di riequilibrio delle accise fra gasolio e benzina, favorendo - a parità di gettito - la riduzione delle emissioni inquinanti o di allineamento delle accise sul gasolio a quelle sulla benzina, in base all'impatto inquinante.

Progressiva revisione delle agevolazioni fiscali esistenti, ambientalmente sfavorevoli, per alcuni prodotti petroliferi che non siano giustificate da particolari condizioni dei settori di utilizzo.

Quantitativi minimi di *biocarburanti* e *biocarburanti avanzati* da immettere in consumo ai fini del rispetto dell'obbligo.

Bio = **Q%** x **Bt** (quantitativo minimo annuo di biocarburanti inclusi quelli avanzati (Gcal) da immettere in consumo nel corso dello stesso anno solare di immissione di benzina e gasolio).

Biometano avanzato = **0,75** x **Q % avanzato** x B t

Altri biocarburanti avanzati = **0,25** x **Q % avanzato** x B t

Q % è la quota minima di biocarburanti inclusi quelli avanzati, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno secondo le percentuali della traiettoria.

Q % avanzato è la quota minima di biocarburanti avanzati, espressa in percentuale, da immettere obbligatoriamente in consumo in un determinato anno (*anno 2018=0.6% biocarburanti avanzati*) ;

Bt = (**Pb** x **Xb**) + (**Pg** x **Yg**) è il contenuto energetico, espresso in Gcal, del quantitativo di benzina e gasolio, immesso in consumo nel corso di un determinato anno .

Obblighi nazionali di immissione in consumo di biocarburanti nei trasporti del DM 10.10.2014 (attuazione obiettivo UE 10% rinnovabili nei trasporti al 2020)

anno 2018: $Q\%=7,0\%$ di biocarburanti (almeno 0,6 % di biocarburanti avanzati);

anno 2019: $Q\%=8,0\%$ di biocarburanti (almeno 0,8 % di biocarburanti avanzati);

anno 2020: $Q\%=9\%$ di biocarburanti (almeno 0,9 % di biocarburanti avanzati);

anno 2021: $Q\%=9\%$ di biocarburanti (almeno 1,5 % di biocarburanti avanzati);

dal 2022: $Q\%=9\%$ di biocarburanti (almeno 1,85 % di biocarburanti avanzati).

Con decreto del direttore generale della DGSAIE da emanare entro il 31 dicembre 2018, può essere modificata la % di biometano avanzato (ora al 75%) nella quota *biocarburanti avanzati* negli anni successivi al 2019, tenendo conto della effettiva disponibilità di biometano avanzato e degli altri biocarburanti avanzati.

Disposizioni *biometano* immesso nella rete del gas naturale con destinazione specifica nei trasporti (art. 5)

Il biometano è incentivato tramite il rilascio, **al produttore**, di certificati di immissione in consumo (**CIC**) determinati in base al valore energetico del biocarburante.

Il periodo di incentivazione non è limitato nel tempo.

Un CIC attesta l'immissione in consumo di un quantitativo di biometano il cui valore energetico è pari a 10 Gcal (1 Gcal è pari a circa 123 m³ biometano).

Non sono previste limitazioni sulle biomasse utilizzabili a condizione che la filiera di produzione del biometano soddisfi i requisiti di sostenibilità ambientale.

Contingente biometano incentivabile: 1,1 miliardi di standard metri cubi/anno

Il decreto incentiva il biometano immesso in consumo nei trasporti fino ad un massimo di **1,1 miliardi di standard metri cubi/anno** (*valore prossimo agli attuali volumi attuali del gas in autotrazione*).

Il GSE pubblica sul proprio sito istituzionale **l'avviso del raggiungimento del 90% del suddetto limite**. A partire da tale data di pubblicazione, potranno beneficiare degli incentivi gli impianti che entrano in esercizio entro i 12 mesi successivi, fatto salvo il limite massimo di 1,1 miliardi di standard metri cubi all'anno.

Con decreto del direttoriale del MiSE, tale valore limite potrà essere modificato per tener conto della maggiore disponibilità di biometano sul mercato ed in presenza di incrementi dei consumi di gas naturale nel settore dei trasporti.

Maggiorazioni incentivo (art. 33, c.5, D.Lgs 28/11 -doppio CIC)

In caso di utilizzo delle biomasse **dell'Allegato 3 del DM 10 ottobre 2014** (parti A e B) è **prevista una maggiorazione del numero dei CIC:**

1 CIC ogni 5 GCal (invece di 1 CIC ogni 10 Gcal)

La **maggiorazione** è riconosciuta a condizione che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano contenga esplicita indicazione di ***utilizzo esclusivo di una o più delle matrici dell'Allegato 3.***

È consentita la **codigestione con altri prodotti di origine biologica nel limite massimo del 30% in peso**. In tal caso la maggiorazione viene riconosciuta sul **70%** della produzione di biometano immessa in consumo nei trasporti.

Biometano immesso nella rete del gas naturale con destinazione specifica nei trasporti (art. 5)

Il produttore **trasmette mensilmente al GSE i dati a consuntivo**, relativi al biometano immesso in consumo nei trasporti, entro il mese successivo a quello cui la produzione si riferisce.

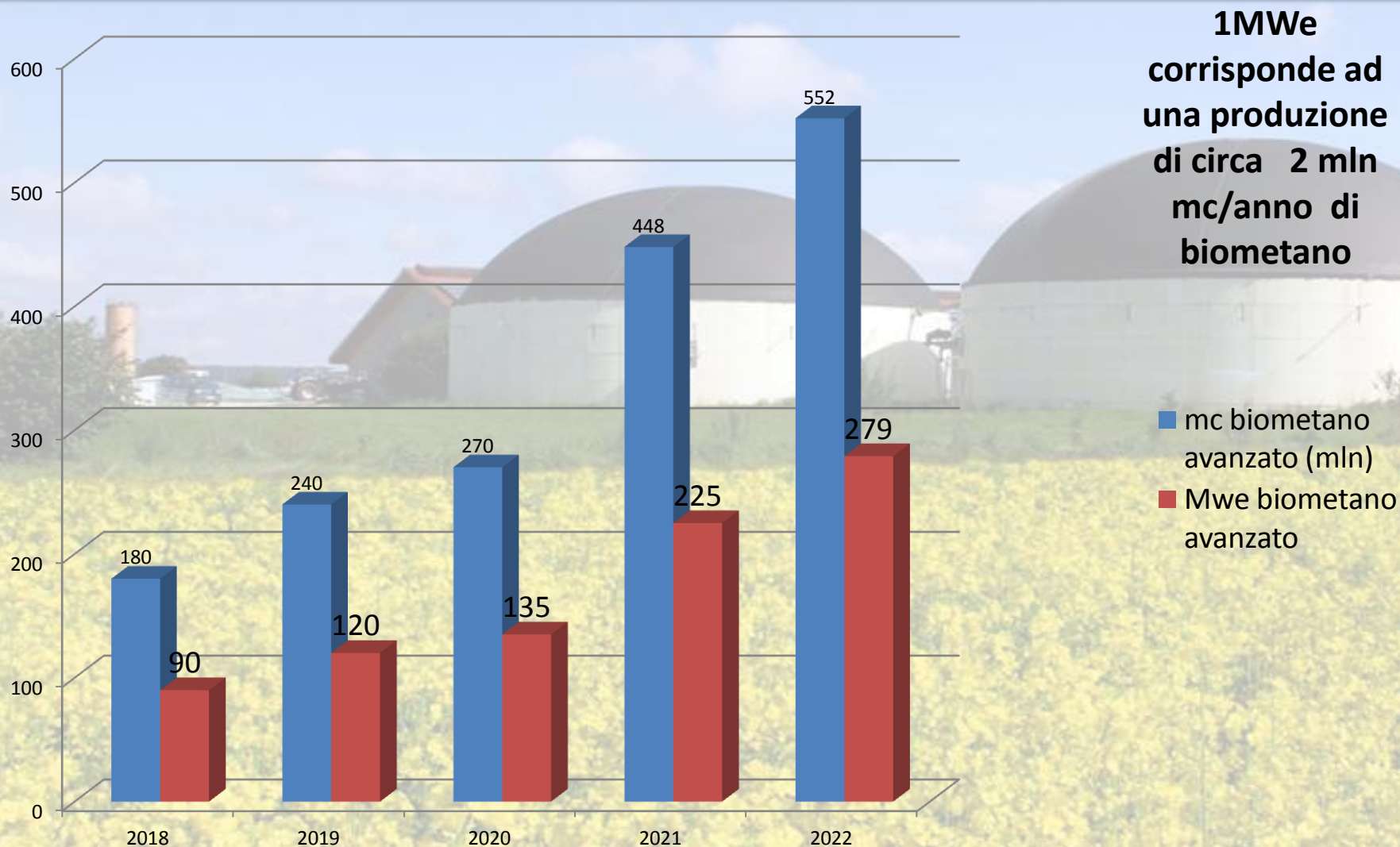
I CIC sono rilasciati, su base mensile secondo le modalità stabilite dal GSE nelle proprie procedure operative al produttore, **non oltre 90 giorni dal termine del mese a cui la produzione si riferisce.**

Il GSE acquisisce dal produttore di biometano i contratti di fornitura (contratti standard messi a disposizione dal GSE) di gas naturale e biometano e le relative fatturazioni, che il produttore ha stipulato con soggetti titolari di impianti di distribuzione stradale ed autostradale nonché con impianti di distribuzione privati con destinazione d'uso per il settore dei trasporti, e/o con intermediari.

Biometano avanzato immesso nella rete del gas (art. 6)

- **Ritiro per 10 anni** del biometano immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi, ad un **prezzo pari a quello medio ponderato con le quantità, registrato sul mercato a pronti del gas naturale (MPGAS) gestito dal GME nel mese di cessione, ridotto del 5%.**
- **Quantità massima ritirabile** secondo la traiettoria del DM 10.10.2014 (per il 2018 è pari a circa 180 mln m3 biometano);
- Il GSE riconosce al produttore un corrispettivo per i CIC maturati (**1 CIC/5 Gcal**) determinato con il valore di 375 €/CIC (**metà della sanzione dei soggetti obbligati**),
- in caso di raggiungimento della **quantità massima annua ritirabile dal GSE, il biometano avanzato prodotto in eccedenza è comunque incentivato mediante il rilascio dei CIC (art. 5).**

Contingente annuo biometano avanzato: Dalla traiettoria ai mc di biometano incentivabile



Biometano avanzato immesso nella rete gas (art. 6)

✓ I produttori possono richiedere di essere esclusi, anche parzialmente, **dal ritiro del biometano immesso in rete e possono provvedere autonomamente alla vendita.**

In tal caso hanno diritto al solo corrispettivo dei CIC, valorizzati a 375,00 euro/CIC.

✓ I produttori che immettono biometano avanzato in reti diverse da quelle con obbligo di connessione di terzi hanno diritto al riconoscimento del solo valore dei CIC corrispondenti al biometano immesso in consumo nei trasporti.

Maggiorazione per impianto di distribuzione del gas pertinente ad impianto di produzione di biometano/biometano avanzato

+ 20% del numero di CIC (375,00 euro/CIC) escluse le maggiorazioni per i produttori di biometano, incluso l'avanzato, che partecipano alla spesa di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di biometano per i trasporti (impianto pertinente all'impianto di produzione), sia in forma **CNG** che **GNL**. L'importo massimo è pari al **70% del costo di realizzazione** e non superiore a **600.000 euro**.

Gli impianti di distribuzione devono rimanere in esercizio per almeno 10 anni a partire dalla data di inizio dell'attività di distribuzione del gas naturale.

Maggiorazione per impianti di liquefazione pertinenti ad impianti di produzione di biometano/biometano avanzato

✓ **+20% dei CIC, valorizzati a 375,00 euro/CIC (escludendo le maggiorazioni) per produttori di biometano** che realizzano un nuovo impianto per la liquefazione di biometano (impianto **pertinente** all'impianto di produzione di biometano), hanno diritto ad una). L'importo massimo è pari al 70% del costo di realizzazione dell'impianto di liquefazione e comunque fino a **1.200.000 euro**.

✓ La maggiorazione è **proporzionale** alla partecipazione finanziaria alla spesa di realizzazione dell'impianto di liquefazione **secondo modalità definite nelle procedure applicative GSE**.

✓ **Gli impianti di liquefazione devono rimanere in esercizio per almeno 10 anni a partire dalla data di inizio dell'attività di liquefazione.**

Cumulabilità incentivi

Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati.

Nel caso di **impianti per la produzione di biometano avanzato di proprietà di imprese agricole**, singole ed associate, **gli incentivi sono cumulabili con altri incentivi pubblici** per la realizzazione degli impianti sia in conto interesse che in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.

Per i soli impianti di produzione di biometano a partire da materie di origine agricola e agroindustriale, ai fini della cumulabilità degli incentivi, si considerano parti dell'impianto di produzione di biometano unicamente le vasche di digestione anaerobica e le sezioni di depurazione e raffinazione del biogas a biometano.

Riconversione di impianti a biogas esistenti

1. Gli incentivi (art.5 e art.6) sono riconosciuti sul 100% della produzione (analogamente ai nuovi impianti);
2. È possibile incrementare la capacità produttiva di biogas(da destinare a biometano);
3. È possibile riconvertire sia totalmente che parzialmente.
4. Per riconversioni parziali è richiesta una riduzione della produzione elettrica incentivata fino a un valore di produzione non superiore al 70% della produzione elettrica annua media incentivata.
5. Il periodo residuo di incentivazione deve essere non inferiore a 3 anni (ridotto a 2 anni nel caso di impianti di produzione di biogas entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007)

Riconversione di impianti a biogas esistenti

- ☐ Il periodo di diritto al rilascio dei CIC è pari al periodo spettante ai nuovi impianti.
- ☐ In caso di impianti riconvertiti che concludono il periodo di incentivazione dell'elettrico, dopo la data di entrata in vigore del decreto, gli incentivi (artt. 5 e 6) sono riconosciuti in misura pari al 70% di quelli spettanti ai nuovi impianti.
- ☐ Si applicano tutte le disposizioni degli artt. 5 e 6 (CIC, maggiorazioni, ritiro dedicato).
- ☐ Le biomasse del biogas destinato alla produzione elettrica non impattano sulla classificazione del biometano (le biomasse vanno verificate separatamente per elettrico e biometano).

SEZIONE A Determinazione del numero dei CIC spettanti al produttore di biometano				SEZIONE B Determinazione della maggiorazione prevista da articolo 6, commi 11 e 12	
Tipologia impianto	L'impianto di produzione del biometano è alimentato:	Gcal/CIC	I certificati vengono rilasciati su una quota percentuale del quantitativo di biometano immesso in consumo nei trasporti:	Determinazione	Durata
Nuovo/ Riconvertito	esclusivamente da biomasse di cui all'art. 5, comma 5	5	100%	20% del numero CIC spettanti non comprensivi di maggiorazioni	fino al raggiungimento del 70% del valore del costo di realizzazione dell'impianto di distribuzione di gas naturale e comunque al massimo entro un valore di 600 mila euro ¹ e fino al raggiungimento del 70% del valore del costo di realizzazione dell'impianto di liquefazione e comunque al massimo entro un valore di 1,2 milioni di euro²
	da biomasse di cui all'art. 5, comma 5 in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale inferiore o uguale al 30 % in peso	5	70%		
		10	30%		
	da altre biomasse , ovvero da biomasse di cui all'art. 5, comma 5 in codigestione con altre materie di origine biologica, queste ultime in percentuale superiore al 30 % in peso	10	100%		

1 e 2 Il periodo di riconoscimento di questa maggiorazione non potrà superare la data di scadenza dell'incentivazione.

Cosa rimane da fare?

- Procedure applicative GSE, procedure GME, adeguamento delibere ARERA;
- Armonizzare le norme in relazione al maggiore utilizzo di sottoprodotti (digestato, fiscalità, ecc.);
- Lavorare a Bruxelles per ampliare le tipologie di colture di secondo raccolto e favorire ulteriormente i biocarburanti avanzati nei trasporti anche con target vincolanti sui trasporti (RED II).

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
roberta.papili@confagricoltura.it

Tel. 06.6852314